

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2002/401/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 27 maggio 2002, sulla Nigeria e recante abrogazione della posizione comune 2001/373/PESC** 1

2002/402/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'Organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC** 4

2002/403/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, del 27 maggio 2002, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan** 6

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 880/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso** 7

- ★ **Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaida e ai Taliban e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Taliban dell'Afghanistan** 9

Regolamento (CE) n. 882/2002 della Commissione, del 28 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2441/2001 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala del raccolto 2001 detenuta dall'organismo d'intervento tedesco a destinazione della zona VII 23

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 883/2002 della Commissione, del 28 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 e che porta a 2 500 093 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco	24
Regolamento (CE) n. 884/2002 della Commissione, del 28 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1500/2001 e che porta a 129 995 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese	26
Regolamento (CE) n. 885/2002 della Commissione, del 28 maggio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	28
* Regolamento (CE) n. 886/2002 della Commissione, del 27 maggio 2002, recante deroga e modifica al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari	30
Regolamento (CE) n. 887/2002 della Commissione, del 28 maggio 2002, che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999	37

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2002/404/CE:

* Decisione della Commissione, del 24 maggio 2002, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine a favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Finlandia [notificata con il numero C(2002) 1903]	38
---	-----------

Rettifiche

* Rettifica della decisione 2002/380/CE della Commissione, del 22 maggio 2002, che accetta e ritira gli impegni in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia (GU L 135 del 23.5.2002)	47
--	-----------

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2002
sulla Nigeria e recante abrogazione della posizione comune 2001/373/PESC

(2002/401/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(6) È necessaria un'azione da parte dell'UE per attuare determinate misure,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

- (1) La Nigeria, in virtù della sua influenza politica ed economica, della sua popolazione e delle sue dimensioni, ha un importante ruolo internazionale e regionale da svolgere e attualmente dispone di un'opportunità decisiva per consolidare la democrazia e lo sviluppo socio-economico nel proprio territorio.
- (2) L'Unione europea (UE) attribuisce grande importanza alle sue relazioni con la Nigeria che, quale parte dell'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, è un partner essenziale dell'UE dal punto di vista della cooperazione politica ed economica e nei settori degli scambi e dello sviluppo.
- (3) L'UE intende mantenere un approccio positivo, costruttivo e coerente per sostenere gli sforzi della Nigeria diretti a consolidare la democrazia e a far progredire lo sviluppo socio-economico.
- (4) L'UE si rallegra dei risultati finora ottenuti al riguardo dalle autorità nigeriane e le incoraggia a mantenere il proprio impegno a progredire nei settori, in cui esse devono ancora affrontare sfide importanti, in particolare quelli della sicurezza e dei diritti dell'uomo, delle riforme elettorale e costituzionale, della governance e della riforma economica.
- (5) L'UE, consapevole degli effetti che i conflitti e le violazioni dei diritti dell'uomo potrebbero avere sul fragile processo democratico in Nigeria, ha preso atto con preoccupazione del recente aumento del livello di violenza politica, etnica e religiosa e delle difficoltà incontrate nell'attuazione delle riforme economiche.

Articolo 1

1. La presente posizione comune intende rafforzare le relazioni reciprocamente vantaggiose tra l'UE e la Nigeria in tutti i settori di interesse comune.
2. L'UE perseguirà un approccio costante e coerente verso la Nigeria per quanto riguarda le politiche nei settori politico, economico, degli scambi e dello sviluppo, nell'intento di sostenere e incoraggiare gli sforzi della Nigeria diretti a:
 - a) consolidare la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo;
 - b) ridurre la povertà e realizzare riforme istituzionali sostenibili e lo sviluppo sociale ed economico;
 - c) potenziare la sua capacità di contribuire a livello regionale all'integrazione, alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo.
3. Nel riconoscere che i progressi in questi settori dipendono in larga misura dall'azione del governo federale della Nigeria, l'UE ammette anche il ruolo sempre più importante degli Stati federali nei settori di sviluppo.

Articolo 2

1. Il rafforzamento delle relazioni tra l'UE e la Nigeria è basato sulla parità, sul dialogo e su valori condivisi di rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici, dello stato di diritto e dei buoni principi di governo.
2. Quanto sopra deve essere realizzato attraverso un dialogo politico costruttivo nonché un'efficace cooperazione allo sviluppo. Quest'ultima sarà guidata dalle priorità della Nigeria, sarà diretta contro la povertà e comporterà uno stretto coordinamento dei paesi donatori sotto la guida della Nigeria, un'ampia partecipazione, affidabilità e trasparenza.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

Articolo 3

L'UE considera i seguenti settori come fondamentali per il futuro sostegno dell'UE:

a) Sviluppo di una cultura democratica:

Questo include il rispetto, la tutela e la realizzazione dei diritti dell'uomo e la promozione dell'uguaglianza a prescindere dall'origine sociale o etnica, dal genere e dalla religione, in conformità con gli impegni internazionali contratti dalla Nigeria nel campo dei diritti dell'uomo. Tale cultura democratica è alimentata tra l'altro attraverso:

- i) un'ampia partecipazione al processo politico;
- ii) un clima favorevole a discussioni libere ed esaurienti;
- iii) il sostegno alla società civile;
- iv) il sostegno ai processi di riconciliazione in relazione alle violazioni di diritti dell'uomo;
- v) il rispetto delle legislazioni nazionali e delle norme e convenzioni internazionali.

b) Rafforzamento istituzionale:

- i) processo di revisione costituzionale;
- ii) sistema elettorale in vista delle prossime elezioni;
- iii) buoni principi di governo e gestione rafforzata e scrupolosa delle risorse proprie della Nigeria;
- iv) gestione del bilancio;
- v) riforma dell'istruzione e formazione professionale;
- vi) sicurezza e accesso alla giustizia per tutti attraverso la riforma dei sistemi di polizia, giudiziario e penale;
- vii) ripristino della professionalità dei militari e scioglimento dei gruppi paramilitari;
- viii) sostegno alla capacità della Nigeria di analizzare, anticipare e prevenire i conflitti interni e di gestire meglio le situazioni di conflitto e postbelliche.

c) Documento strategico di riduzione della povertà (PRSP) e cooperazione allo sviluppo con l'obiettivo globale della riduzione della povertà:

L'UE incoraggerà le autorità nigeriane e lavorerà con esse per contribuire a sviluppare un piano strategico di lotta contro la povertà coerente e completo, attraverso l'inclusione della società civile. Tale processo, con la sua successiva attuazione, rappresenta un quadro importante per le realizzazioni sostenibili in materia di riduzione della povertà.

d) Crescita economica e sviluppo:

L'UE continuerà ad incoraggiare le autorità nigeriane a perseguire misure di riforma di politica economica e amministrativa complete e profonde, la diversificazione dell'economia e le iniziative per lottare contro la diffusione della corruzione al fine di creare un contesto favorevole agli affari

e agli investimenti. L'UE riconosce la propria responsabilità e il ruolo che il settore privato può svolgere al riguardo, tenendo conto dei pertinenti strumenti dell'UE nonché della convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

e) Rafforzamento della capacità della Nigeria di contribuire all'integrazione regionale, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti e alla gestione delle crisi nell'Africa occidentale:

L'UE svilupperà il dialogo e condividerà le esperienze con la Nigeria su questioni regionali di comune interesse (ad esempio le crisi e l'integrazione politica ed economica). Nel quadro della sua politica per la prevenzione, la gestione e la risoluzione dei conflitti in Africa, l'UE sosterrà e incoraggerà il rafforzamento delle capacità di mantenimento della pace della Nigeria.

Articolo 4

L'UE sottolinea l'importanza di incoraggiare:

- a) un ampio coinvolgimento delle pubbliche autorità e della società civile nel partenariato tra l'UE e la Nigeria; e
- b) la creazione nella società civile di reti di operatori non statali interessati ai processi di democratizzazione e sviluppo in Nigeria, sia all'interno dell'UE e rispettivamente della Nigeria, sia tra l'UE e la Nigeria.

Articolo 5

1. L'UE manterrà un dialogo politico stretto e regolare con la Nigeria. Il dialogo si svolgerà in primo luogo con il governo federale, ma potrà associare, ove opportuno, anche la società civile e, d'intesa con il governo federale, i governi degli Stati. Il dialogo avrà per oggetto tutti gli argomenti di interesse reciproco.

2. Per assicurare la continuità, la responsabilità principale nella conduzione del dialogo a nome dell'UE sarà attribuita ai capi missione dell'UE in Nigeria. Contatti ad alto livello saranno mantenuti su base regolare.

Articolo 6

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di dirigere la sua azione verso la realizzazione degli obiettivi e delle priorità della presente posizione comune, ove opportuno mediante pertinenti provvedimenti della Comunità.

Articolo 7

Nell'attuare la presente posizione comune l'UE coopererà strettamente con le Nazioni Unite, con l'Organizzazione dell'Unità africana, con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), con le istituzioni finanziarie internazionali e con le altre parti interessate.

Articolo 8

La presente posizione comune sarà riesaminata annualmente.

Articolo 9

La posizione comune 2001/373/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2001, sulla Nigeria ⁽¹⁾ è abrogata.

Articolo 10

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 11

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

⁽¹⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 1.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO**del 27 maggio 2002****concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'Organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC**

(2002/402/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 ottobre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che è determinato a combattere il terrorismo sotto tutte le sue forme e ovunque nel mondo e proseguirà gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo sotto tutti i suoi aspetti.
- (2) Il 16 gennaio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1390(2002), in seguito denominata «UNSCR 1390(2002)», che stabilisce le misure da applicare contro Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaida e i Taliban ed altri individui, gruppi, imprese e entità ad essi associati.
- (3) La UNSCR 1390(2002) adegua l'ambito di applicazione delle sanzioni concernenti il congelamento di fondi, il divieto di visto e l'embargo sulla fornitura, la vendita e l'esportazione di armi nonché sulla consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti le attività militari imposte dalle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000).
- (4) A norma del paragrafo 3 dell'UNSCR 1390(2002), le suddette misure saranno riesaminate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dodici mesi dopo l'adozione della risoluzione e alla scadenza di tale periodo il Consiglio di sicurezza deciderà se mantenerle o modificarle.
- (5) L'UNSCR 1390(2002) impone un divieto di viaggio per Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaida e i Taliban ed altri individui ad essi associati.
- (6) Le sanzioni concernenti il divieto di volo e l'embargo sulla vendita di anidride acetica imposte dalle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) non sono più in vigore a norma del paragrafo 23 dell'UNSCR 1333(2000) e del paragrafo 1 dell'UNSCR 1390(2002). Inoltre, tutte le misure restrittive contro l'Ariana Afghana Airlines sono scadute con l'UNSCR 1388(2002) del 15 gennaio 2002.
- (7) Pertanto le misure restrittive dell'Unione europea adottate ai sensi delle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) dovrebbero essere adattate in conformità dell'UNSCR 1390(2002).

(8) Ai fini di chiarezza e trasparenza, le misure restrittive dell'Unione europea di cui alle pertinenti posizioni comuni del Consiglio dovrebbero essere riunite in un unico strumento giuridico e, pertanto, le posizioni comuni 96/746/PESC⁽¹⁾, 1999/727/PESC⁽²⁾, 2001/154/PESC⁽³⁾ e 2001/771/PESC⁽⁴⁾ dovrebbero essere abrogate.

(9) È necessaria un'azione della Comunità per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La presente posizione comune si applica nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese, entità ad essi associati, quali figurano nell'elenco predisposto conformemente alle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal comitato istituito ai sensi della UNSCR 1267(1999).

Articolo 2

1. Sono vietate la fornitura, la vendita e l'esportazione, diretta o indiretta, a individui, gruppi, imprese ed entità di cui all'articolo 1 di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, di veicoli ed equipaggiamenti militari, di equipaggiamento paramilitare e dei relativi pezzi di ricambio in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero utilizzando navi o aerei delle rispettive compagnie di bandiera o da parte di cittadini degli Stati membri fuori dal loro territorio alle condizioni di cui alla UNSCR 1390(2002).

2. Fatti salvi i poteri degli Stati membri nell'esercizio della loro autorità pubblica, la Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comunità europea evita la fornitura, la vendita e l'esportazione, diretta o indiretta, a individui, gruppi, imprese e entità di cui all'articolo 1 di consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti le attività militari in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero utilizzando navi o aerei delle rispettive compagnie di bandiera o da parte di cittadini di Stati membri fuori dal loro territorio alle condizioni di cui alla UNSCR 1390(2002).

⁽¹⁾ GU L 342 del 31.12.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 294 del 16.11.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 57 del 27.2.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 6.11.2001, pag. 36.

Articolo 3

La Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comunità europea:

- ordina il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche degli individui, gruppi, imprese e entità di cui all'articolo 1,
- assicura che i capitali e le risorse finanziarie o economiche non saranno resi disponibili, direttamente o indirettamente, per gli individui, i gruppi, le imprese e le entità di cui all'articolo 1, o a loro vantaggio.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare l'ingresso o il transito nei loro territori degli individui di cui all'articolo 1 alle condizioni definite nel paragrafo 2, lettera b), dell'UNSCR 1390(2002).

Articolo 5

Le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC sono abrogate.

Articolo 6

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

La presente posizione comune è costantemente riesaminata.

Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2002
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

(2002/403/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/875/PESC relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan ⁽¹⁾, che si applica fino al 10 giugno 2002.
- (2) Il 13 maggio 2002 il Consiglio ha convenuto, in particolare, sul principio della proroga della funzione del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan.
- (3) Il sig. Klaus Klaiber ha chiesto di porre fine alla sua missione il 30 giugno 2002.
- (4) Secondo le istruzioni per la procedura di nomina e le disposizioni amministrative dei rappresentanti speciali dell'Unione europea adottate dal Consiglio il 30 marzo 2000, le missioni degli Stati membri e della Commissione possono fornire a richiesta, attingendo alle loro risorse, un sostegno appropriato e ragionevole alla missione dei rappresentanti speciali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2001/875/PESC è prorogata fino al 30 giugno 2002.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

⁽¹⁾ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 1.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 880/2002 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo
delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 ⁽¹⁾ i prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) devono essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità.
- (2) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1334/2000, per il trasferimento all'interno della Comunità dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato IV di detto regolamento è richiesta un'autorizzazione. Tale allegato comprende in particolare i prodotti sottoposti a controllo nell'ambito del gruppo di fornitori nucleari (GFN) e dell'intesa di Wassenaar.
- (3) Gli impegni politici assunti dagli Stati membri nell'ambito del GFN o dell'intesa di Wassenaar devono essere applicati nel pieno rispetto dei principi sanciti dal diritto comunitario, in particolare dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Detti trattati istituiscono il principio della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, compresi i prodotti a duplice uso.
- (4) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 rappresenta un'eccezione al principio della libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno della Comunità. Tale eccezione scaturisce dagli impegni politici assunti dagli Stati membri e dalla sensibilità dei prodotti in questione.

(5) Essendo alcuni di tali prodotti meno sensibili in termini di proliferazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 il controllo del loro trasferimento all'interno della Comunità non appare giustificato.

(6) È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 è modificato come segue:

- 1) soppressione delle voci 3A002.g.2, 6A001.a.1.b.2, 6A001.a.1.b.3, 6A001.a.1.b.4, 6A001.a.1.b.5, 6A001.a.2.d, 8A002.o.3.a, 8A002.p e 8D002 nella parte I;
- 2) la parte II è modificata come segue:
 - a) soppressione delle voci 1C012.a, 3A201.a, 3A228.c, 6A203.b e 6E201;
 - b) la voce 1E001 è sostituita dalla seguente:

«1E001 "Tecnologia" ai sensi della nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" delle apparecchiature o dei materiali di cui alla voce 1C012.b»;
 - c) la voce 3E201 è sostituita dalla seguente:

«3E201 "Tecnologia" ai sensi della nota generale sulla tecnologia per "l'utilizzazione" delle apparecchiature di cui alle voci 3A228.a, 3A228.b, 3A229, 3A231 o 3A232.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2432/2001 (GU L 338 del 20.12.2001, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

REGOLAMENTO (CE) N. 881/2002 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2002

che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2002/402/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaeda, i Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 gennaio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1390(2002), in cui stabilisce che i Talibani non hanno dato risposta alle sue richieste contenute in tutta una serie di risoluzioni precedenti e li condanna per aver permesso che l'Afghanistan fosse utilizzato come base per l'addestramento e le attività di terroristi e inoltre condanna la rete Al-Qaeda ed altri gruppi terroristici associati per i loro atti terroristici e la distruzione di proprietà.
- (2) Il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che vanno abrogati il divieto di volo e talune restrizioni alle esportazioni imposti nei confronti dell'Afghanistan a seguito delle sue risoluzioni n. 1267(1999) e 1333(2000) e che si deve adeguare la portata del congelamento dei fondi e del divieto di mettere a disposizione finanziamenti imposti a seguito di queste risoluzioni. Il Consiglio di sicurezza ha deciso inoltre che si deve applicare un divieto di prestare determinati servizi connessi alle attività militari ai Talibani e all'organizzazione Al-Qaeda. A norma del paragrafo 3 della risoluzione n. 1390(2002), le suddette misure sono sottoposte a revisione da parte del Consiglio di sicurezza dopo un periodo di dodici mesi dall'adozione della risoluzione, al termine del quale il Consiglio di sicurezza autorizzerà il mantenimento delle misure o ne deciderà il perfezionamento.
- (3) A questo proposito, il Consiglio di sicurezza ha ricordato l'obbligo di dare piena attuazione alla sua risoluzione n. 1373(2001) non solo nei confronti di tutti i membri dei Talibani e dell'organizzazione Al-Qaeda, ma anche rispetto a quanti sono associati con loro ed hanno

contribuito a finanziare, pianificare, favorire o perpetrare atti terroristici.

- (4) Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, l'applicazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui dette misure riguardano il territorio della Comunità, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.
- (5) Per assicurare la massima certezza del diritto all'interno della Comunità, si dovrebbero rendere pubblici i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità i cui fondi dovrebbero essere congelati a seguito di una designazione fatta dalle autorità ONU e si dovrebbe istituire una procedura a livello comunitario per modificare tali elenchi.
- (6) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento.
- (7) La risoluzione n. 1267(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che il competente Comitato per le sanzioni dell'ONU possa concedere esenzioni dal congelamento dei fondi per ragioni umanitarie. Si devono pertanto adottare misure per rendere tali esenzioni applicabili in tutta la Comunità.
- (8) Per motivi di tempo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento in base alle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda dei casi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato per le sanzioni competente o dagli Stati membri.
- (9) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il competente Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, in particolare fornendogli informazioni.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e assicurarsi che vengano rispettate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

⁽¹⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Proposta del 6 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso l'11 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (11) Dato che il congelamento dei fondi dev'essere adeguato, occorre che le sanzioni per le violazioni del presente regolamento possano essere imposte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (12) Tenuto conto delle misure imposte a norma della risoluzione n. 1390(2002), è necessario adeguare le misure istituite nella Comunità abrogando il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio⁽¹⁾ e adottando un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) Per «fondi» si intendono le disponibilità finanziarie e i proventi economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro il denaro contante, gli assegni, i crediti monetari, le tratte, i bonifici e altri strumenti di pagamento, i depositi presso istituti finanziari, altri enti, i saldi di conti, i debiti e le assunzioni di debiti; la negoziazione pubblica o privata di titoli e titoli di credito, compresi le partecipazioni e le azioni, i certificati di titoli, le obbligazioni, i pagherò, i mandati di pagamento, i contratti derivativi; gli interessi, i dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi; i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fidejussioni o altri impegni finanziari; le lettere di credito, le polizze di carico, gli atti di cessione; i documenti comprovanti interessi su fondi o risorse finanziarie nonché qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione.
- 2) Per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, bensì o servizi.
- 3) Per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi trasferimento, bonifico, alterazione, utilizzo o operazione relativi ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.
- 4) Per «congelamento di risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche

Articolo 2

1. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o in possesso di, una persona fisica o giuridica, gruppo o entità designato dal comitato per le sanzioni ed elencato nell'allegato I sono congelati.
2. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o

di un'entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I, o stanziarli a loro vantaggio.

3. È vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di una persona fisica o giuridica, ad un gruppo o ad un'entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I o destinarle a loro vantaggio, per impedire così facendo che la persona, il gruppo o l'entità in questione possa ottenere fondi, beni o servizi.

Articolo 3

Fatte salve le competenze degli Stati membri nell'esercizio della rispettiva pubblica autorità, è vietato concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l'assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all'impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità indicato dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I.

Articolo 4

1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare l'articolo 2 o di promuovere le operazioni di cui all'articolo 3.
2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate dev'essere comunicata alle autorità competenti degli Stati membri e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.

Articolo 5

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità, qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2.

In particolare, si devono fornire le informazioni disponibili su fondi, beni finanziari o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone indicate dal comitato per le sanzioni ed elencate nell'allegato I nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

- b) Collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

⁽¹⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

Articolo 6

Il congelamento dei fondi, delle altre disponibilità finanziarie e risorse economiche, o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari, ritenuti in buona fede conformi al presente regolamento, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato determinato da negligenza.

Articolo 7

1. La Commissione è autorizzata:

- a emendare o integrare l'allegato I sulla base delle conclusioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni,
- a emendare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute a norma dell'articolo 5 e relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 9

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti o obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.

Articolo 10

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono quelle stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 467/2001.

3. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'avviamento di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione di qualunque divieto stabilito dal presente regolamento da parte di tali persone, gruppi o entità.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,
- a tutte le persone giuridiche, a tutti i gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro, e
- a tutte le persone giuridiche, a tutti i gruppi o entità operanti all'interno della Comunità.

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 467/2001 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

ALLEGATO I

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 2*Persone giuridiche, gruppi ed entità*

Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, secondo piano, Minneapolis, Minnesota (USA).

Gruppo Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia e Ahya Ul Turas; indirizzo degli uffici: Sede centrale - G. T. Road (probabilmente Grand Trunk Road), vicino a Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar (Pakistan); Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad (Afghanistan).

Al Baraka Exchange L.L.C., P.O. Box 3313, Deira, Dubai (EAU); P.O. Box 20066, Dubai (EAU).

Al Qaeda/esercito islamico (alias «La Base», Al Qaida, Fondazione islamica per la salvezza, Gruppo per la tutela dei luoghi sacri, Esercito islamico per la liberazione dei luoghi sacri, Fronte islamico mondiale per la Jihad contro Ebrei e Crociati, la Rete di Osama bin Laden, l'Organizzazione di Osama bin Laden)

Al Rashid Trust (alias Al-Rasheed Trust):

- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi (Pakistan),
- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore (Pakistan),
- Office Dha'rbi M'unin, di fronte alla Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra (Pakistan),
- Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar (Pakistan),
- Office Dha'rbi-M'unin, stanza n. 3 Moti Plaza, vicino a Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi (Pakistan),
- Office Dha'rbi-M'unin, ultimo piano, studio dentistico Dott. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat (Pakistan),
- Operazioni in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,
- Attivo anche in KosoOvo e in Cecenia.

Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (già Al Taqwa Trade, Property and Industry), (già Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment), (già Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein)

Al-Barakaat Bank, Mogadiscio (Somalia)

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408 (USA)

Al-Barakaat, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadiscio (Somalia) Bossasso (Somalia)

Al-Barakat Finance Group, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)

Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), P.O. Box 3313, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia); Hargeysa (Somalia)

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), P.O. Box 3313, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), P.O. Box 2923, Dubai (EAU)

Al-Barakat Investments, P.O. Box 3313, Deira, Dubai (EAU)

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate (Yemen)

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Al-Jihad egiziana, Jihad Islamica egiziana, Gruppo Jihad, Nuova Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa (Yemen)

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa (Yemen); Presso il tempio accanto alla stazione di servizio, Jamal Street, Taiz (Yemen); Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden (Yemen); Al-Nasr Street, Doha (Qatar)

Gruppo Islamico Armato (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein)

Asbat al-Ansar

Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank), (alias Bank Al Taqwa), P.O. Box N-4877, Nassau (Bahamas); c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau (Bahamas)

Baraka Trading Company, P.O. Box 3313, Dubai (EAU)

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224 (USA)

Barakaat Construction Company, P.O. Box 3313, Dubai (EAU)

Barakaat Group of Companies, P.O. Box 3313, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stocolma (Svezia); Rinkebytorget 1, 04, Spanga (Svezia)

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga (Svezia)

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota (USA)

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachusetts (USA); 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario (Canada)

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso (Somalia); Nakhiil (Somalia); Huruuse (Somalia); Raxmo (Somalia); Ticis (Somalia); Kowthar (Somalia); Noobir (Somalia); Bubaarag (Somalia); Gufure (Somalia); Xuuxuule (Somalia); Ala Aamin (Somalia); Guureeye (Somalia); Najax (Somalia); Carafaat (Somalia)

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, P.O. Box 3313, Dubai (EAU)

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington (USA)

Barakat Banks and Remittances, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio (Somalia)

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio (Somalia)

Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio (USA)

Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio (Somalia)

Barakat Refreshment Company, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio (Somalia); Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland (Paesi Bassi)

Barako Trading Company, L.L.C., P.O. Box 3313, Dubai (EAU)

De Afghanistan Momtaz Bank

Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota (USA)

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)

Heyatul Ulya, Mogadiscio (Somalia)

Islamic Army of Aden/Esercito islamico di Aden

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)/Movimento islamico dell'Uzbekistan (alias IMU)

Jaish-I-Momhammed (alias ESERCITO DI MAOMETTO), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETÀ COOPERATIVA ISLAMICA; alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Kandahar (Afghanistan)

Gruppo combattente islamico libico/Libyan Islamic Fighting Group

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Amburgo (Germania)

Nada Management Organisation S.A. (già Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI, Svizzera)

Parka Trading Company, P.O. Box 3313, Deira, Dubai (EAU)

RABITA TRUST, Room 9A, Secondo piano, Wahdat Road, Education Town, Lahore (Pakistan); Wares Colony, Lahore (Pakistan)

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihya Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; sedi degli uffici: Pakistan e Afghanistan. NB: si designano solo le sedi di questa entità in Pakistan e in Afghanistan

Gruppo salafista per la predicazione e il combattimento (GSPC) (alias Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, secondo piano, Minneapolis, Minnesota (USA)

Somali Internet Company, Mogadiscio (Somalia)

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga (Svezia)

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan House n. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar (Pakistan). Sedi in Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna (Austria)

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I (Svizzera)

Persone fisiche

(le funzioni indicate tra parentesi si riferiscono all'ex regime talibano in Afghanistan)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Primo segretario del «Consolato generale» dei Talibani, Quetta)

Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

Abdul Rahman Yasin (alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); nato il 10.4.1960 a Bloomington, Indiana (USA); numero di sicurezza sociale (social security number, SSN) 156-92-9858 (USA); passaporto (statunitense) n. 27082171, rilasciato il 21.6.1992 ad Amman (Giordania) o passaporto (iracheno) n. M0887925; cittadino statunitense

Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM; alias AL- MASRI, Abu Mohamed; alias SALEH), Afghanistan; nato nel 1963 in Egitto; cittadinanza egiziana

Abdulkadir, Hussein Mahamud, Firenze (Italia)

Abu Hafis il Mauritano (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Nato l'1.1.1975

Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Nato il 12.3.1971 a Riyadh (Arabia Saudita)

Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga (Svezia), nato l'1 giugno 1968

Agha, Abdul Rahman (Presidente del tribunale militare)

Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Servizio visti e passaporti)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Ministro dell'Haj e delle questioni religiose)

Ahmadi, Haji M., Mullah (Presidente della Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari [Ministro della sicurezza (Intelligence)]

Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED IL TANZANIANO; alias FOOPIE; alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); nato il 14.3.1974 o il 13.4.1974 o il 14.4.1974 o l'1.8.1970 a Zanzibar (Tanzania); cittadinanza tanzaniana

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed l'Egiziano; alias AHMED, Ahmed; alias AL MASRI, Ahmad; alias AL- SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afghanistan; nato nel 1965 in Egitto; cittadinanza egiziana

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Ministro delle risorse idriche ed elettriche)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Ministro delle miniere e dell'industria)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Vice ministro dell'agricoltura)

Akhund, Dadullah, Maulavi (Ministro dell'edilizia)

- Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Ministro della difesa)
- Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Ministro della sanità)
- Akhundzada, Mohammad Sediq (Vice ministro dei martiri e del rimpatrio)
- Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-MAKKI, Abu Asim), Yemen
- Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dott. Amin; alias UL HAQ, Dott. Amin); nato nel 1960 nella Provincia di Nangahar (Afghanistan)
- Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio (Somalia)
- Ali, Abdi Adbulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga (Svezia), nato l'1 gennaio 1955
- Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, 70 Spanga (Svezia), nato il 20 novembre 1974
- Al-Jadawi, Saqar. Nato nel 1965 circa. Presunta cittadinanza yemenita e saudita. Aiutante di Osama bin Laden
- Al-Jaziri, Abu Bakr; cittadinanza algerina; indirizzo: Peshawar (Pakistan) — membro dell'Afghan Support Committee
- Al-Kadr, Ahmad Said (alias Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi). Nato l'1.3.1948 al Cairo (Egitto). Presunta cittadinanza egiziana e canadese
- Allamuddin, Syed (Secondo segretario del «Consolato generale» talibano di Peshawar)
- Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — membro dell'Afghan Support Committee e della Revival of Islamic Heritage Society
- Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin), Gedda (Arabia Saudita)
- Al-Sharif, Sa'd. Nato nel 1969 circa in Arabia Saudita. Cognato di Osama bin Laden e suo stretto collaboratore. Presunto capo dell'organizzazione finanziaria di Osama bin Laden
- Amin, Aminullah, Maulavi (Governatore della provincia di Saripul)
- Aminzai, Shams-us-Safa (Centro stampa, Ministero degli esteri)
- Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Addetto commerciale dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)
- Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL RAGHIE, Nazih; alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL- SABAI, Anas), Afghanistan; nato il 30.3.1964 o il 14.5.1964 a Tripoli (Libia); cittadinanza libica
- Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Affari amministrativi)
- Aref, Arefullah, Mullah (Vice ministro delle finanze)
- Asem, Esmatullah, Maulavi, Segretario generale della società della Mezzaluna rossa afghana (Afghan Red Crescent Society -ARCS)
- Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù)
- Atiqullah, Hadji Molla (Vice ministro dei lavori pubblici)
- Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma (Italia)
- Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys), (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), nato nel 1935, cittadinanza somala
- Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Dirigente operativo e militare del gruppo della Jihad. Nato il 19.6.1951 a Giza (Egitto); passaporto (egiziano) n. 1084010; o in alternativa n. 19820215
- Azizirahman, signor (Terzo segretario dell'Ambasciata talibana di Abu Dhabi)
- Baqi, Abdul, Maulavi (Ministro degli Affari esteri, servizi consolari)
- Baqi, Abdul, Mullah (Vice ministro dell'informazione e della cultura)
- Baradar, Mullah (Vice ministro della difesa)
- Bari, Abdul, Maulavi (Governatore della Provincia di Helmand)
- Bin Marwan, Bilal; nato nel 1947
- Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; alias AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; alias AIADI, Ben Muhammad; alias AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco (Germania); 129 Park Road, Londra NW8 (Regno Unito); 28 Chaussee De Lille, Mouscron (Belgio); Darvingasse 1/2/58-60, Vienna (Austria); Tunisia; nato il 21.1.1963 a Safais (Sfax — Tunisia)

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 (Germania); nato il 4.8.1958 ad Aleppo (Siria); passaporto (tedesco) n. 1310636262

Daud, Mohammad (Addetto amministrativo dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Vice Presidente della Corte Suprema)

Ehsanullah, Maulavi [Vice ministro della sicurezza (Intelligence)]

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Vice ministro delle miniere e dell'industria)

Eshaq M. (Governatore della Provincia di Laghman)

Ezatullah, Maulavi (Vice ministro della pianificazione)

Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Osama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias SALEM, Fahid Muhammad Ali); nato il 19.2.1976 a Mombasa (Kenya); cittadinanza kenyota

Faiz, Maulavi (Ministero degli Affari esteri, servizi informazione)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Vice ministro del commercio)

Fauzi, Habibullah (Primo segretario/Vice capo missione dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadi Abdallah); nato il 25.8.1972 o il 25.12.1974 o il 25.2.1974 a Moroni (Isole Comore); cittadinanza delle Isole Comore o del Kenya

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Vice ministro dell'agricoltura)

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Addetto commerciale del «Consolato generale» talibano di Karachi)

Hamdullah, Maulavi (Addetto ai rimpatri, «Consolato generale» talibano di Quetta)

Hamidi, Zabihullah (Vice ministro dell'istruzione superiore)

Hamidullah, Mullah, Capo dell'Ariana Afghan Airlines

Hamsudin, Maulavi [Governatore della Provincia di Wardak (Maidan)]

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Vice ministro della pubblica istruzione)

Hanif, Qari Din Mohammad (Ministro delle pianificazione)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Ministro degli affari frontalieri)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice ministro delle miniere e dell'industria)

Haqqan, Sayyed, Maulavi (Ministro degli affari amministrativi)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù)

Haqqani, Moslim, Maulavi (Vice ministro dell'Haj e delle questioni religiose)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (Vice ministro dei lavori pubblici)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Primo vice presidente del Consiglio dei ministri, Governatore di Kandahar)

HIJAZI, Riad (alias HIJAZI, Raed M.; alias AL HAWEN, Abu-Ahmad; alias ALMAGHRIBI, Rashid («il Marocchino»); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad («l'Americano»); alias AL-SHAHID, Abu-Ahmad), Giordania; nato nel 1968 in California (USA); SSN 548-91-5411

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia (Svizzera); nato il 16 giugno 1938 a Damasco (Siria); cittadinanza svizzera e tunisina

Homayoon, Mohammad, Ing. (Vice ministro delle risorse idriche ed elettriche)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [Vice ministro dell'informazione e della cultura (sezione culturale)]

Hottak, M. Musa, Maulavi (Vice ministro della pianificazione)

Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten (Svizzera), nato nel 1927

Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachusetts (USA); 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario (Canada)

- Ibn Al-Shaykh Al-Libi
- Islam, Muhammad (Governatore della Provincia di Bamiyan)
- Jabbar, Abdul, Maulavi (Governatore della Provincia di Baghlan)
- Jalal, Noor, Maulavi [Vice ministro degli interni (questioni amministrative)]
- Jalil, Abdul, Mullah (Vice ministro degli esteri)
- Jama, Garad (alias Nor, Garad K.), (alias Wasrsame, Fartune Ahmed), 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota (USA); 1806, Riverside Avenue, secondo piano, Minneapolis, Minnesota; nato il 26 giugno 1974
- Jamal, Qudratullah, Maulavi (Ministro dell'informazione)
- Jan, Ahmad, Maulavi (Governatore della Provincia di Zabol)
- Janan, Mullah (Governatore di Fariab)
- Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali), (alias Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (alias Jumale, Ahmed Nur), (alias Jumali, Ahmed Ali), P.O. Box 3312, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)
- Kabir, A., Maulavi (Governatore della Provincia di Nangarhar)
- Kabir, Abdul, Maulavi (Secondo vice presidente del Consiglio dei ministri, Governatore della Provincia di Nangahar, Capo del settore orientale)
- Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio (Somalia)
- Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale» talibano di Karachi)
- Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Governatore della Provincia di Herat)
- Khaksar, Abdul Samad, Mullah [Vice ministro degli interni (Sicurezza)]
- Kmalzada Shamsalah, signor (Secondo segretario, Ambasciata talibana di Abu Dhabi)
- LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi (Pakistan)
- Madani, Jan Mohammad, signor (Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi)
- Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Governatore della Provincia di Logar)
- Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dott. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (data di nascita alternativa 1937; data di nascita alternativa 1938; data di nascita alternativa 1939; data di nascita alternativa 1940; data di nascita alternativa 1941; data di nascita alternativa 1942; data di nascita alternativa 1943; data di nascita alternativa 1944; data di nascita alternativa 1945); cittadinanza pakistana
- Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); data di nascita 15 aprile 1939; data di nascita alternativa 1938; cittadinanza pakistana
- Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah
- Manan, Mawlawi Abdul, signor (Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi)
- Mansour, Akhtar Mohammad (Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)
- Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dott. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht (Svizzera); Zurigo (Svizzera); nato nel 1928 in Egitto o negli EAU
- Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurigo (Svizzera)
- Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Ministro dell'agricoltura)
- Mati, Mohammadullah, Maulavi (Ministro dei lavori pubblici)
- Matiullah, Mullah, Dogane di Kabul
- Mazloom, Fazel M, Mullah (Vice capo di Stato maggiore dell'esercito)
- Mohammad, Akhtar, Maulavi (Addetto culturale, «Consolato generale» talibano di Peshawar)
- Mohammad, Dost, Mullah (Governatore della Provincia di Ghazni)
- Mohammad, Nazar, Maulavi (Governatore della Provincia di Kunduz)
- Mohammad, Nik, Maulavi (Vice ministro del commercio)

- Mohammad, Qari Din (Ministro dell'istruzione superiore)
- Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Governatore della Provincia di Khost)
- Momand, Qalamudin, Maulavi (Vice ministro dell'Haj)
- Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Vice ministro degli affari frontalieri)
- Motaqi, Amir Khan, Mullah (Ministro della pubblica istruzione)
- Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Ministro delle finanze)
- Motmaen, Abdulhai (Servizi informazione e cultura, Kandahar)
- Muazen, Samiullah, Maulavi (Vice presidente della Corte Suprema)
- Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Nato nel 1956 ad Alessandria d'Egitto; data di nascita alternativa 1951
- Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Nato (probabilmente) nel 1944 in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Primo luogotenente di Osama bin Laden
- Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)
- Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL RAHMAN; alias AL- MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan; nato il 19.6.1964 in Egitto; cittadinanza egiziana
- Mujahid, Abdul Hakim, inviato talibano alle Nazioni Unite
- Murad, Abdullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale» talibano di Quetta)
- Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL- NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias FADIL, Mustafa Muhammad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu); nato il 23.6.1976 al Cairo (Egitto); cittadinanza egiziana o kenyota; Documento d'identità kenyota n. 12773667; n. di serie 201735161
- Mustasaed, Mullah (Presidente dell'Accademia delle scienze)
- Mutawakil, Abdul Wakil (Ministro degli esteri)
- Muttaqi, Amir Khan (rappresentante talibano ai colloqui condotti dalle Nazioni Unite)
- Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.), (alias Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia (Svizzera); Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia (Svizzera); Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I (Svizzera); nato il 17 maggio 1931 o il 17 maggio 1937 ad Alessandria d'Egitto; cittadinanza tunisina.
- Naim, Mohammad, Mullah (Vice ministro dell'aviazione civile)
- Najibullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale» talibano di Peshawar)
- Nomani, Hamidullah, Maulavi (Alto funzionario del ministero dell'istruzione superiore)
- Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Primo segretario del «Consolato generale» talibano di Karachi),
- Nuri, Maulavi Nurullah (Governatore della Provincia di Balkh, Capo del settore settentrionale)
- Nuristani, Rostam, Maulavi (Vice ministro dei lavori pubblici)
- Nyazi, Manan, Mullah (Governatore della Provincia di Kabul)
- Omar, Mohammed, Mullah, Guida dei fedeli («Amir ul-Mumineen»), Afghanistan,
- Omari, Alhaj M. Ibrahim (Vice ministro degli affari frontalieri)
- Paktis, Abdul Satar, Dott. (Ministero degli esteri, servizio protocollo)
- Qadeer, Abdul, Generale (Addetto militare dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)
- Qalamuddin, Maulavi (Responsabile del comitato olimpico)
- Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Addetto al rimpatrio dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)

- Rabbani, Mohammad, Mullah (Presidente del consiglio dirigente, Presidente del consiglio dei ministri)
- Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Ministro della comunicazione)
- Rahmani, Arsalan, Maulavi (Vice ministro dell'istruzione superiore)
- Rahmani, M. Hasan, Mullah (Governatore della Provincia di Kandahar)
- Rasul, M, Mullah (Governatore della Provincia di Nimroz)
- Rauf, Abdul, Mullah (Comandante del blocco centrale)
- Razaq, Abdul, Maulavi (Ministro del commercio)
- Razaq, Abdul, Mullah (Ministro degli interni)
- Reshad, Habibullah, Mullah (Capo dei servizi investigativi)
- Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Rappresentante commerciale, «Consolato generale» talibano di Peshawar)
- Sadrudin, Alhaj, Mullah (Sindaco di Kabul)
- Safi, Rahmatullah, Generale (Rappresentante talibano in Europa)
- Salek, Abdulhai, Maulavi (Governatore della Provincia di Urouzgan)
- Sanani, Maulavi, Capo di Dar-ul-Efta,
- Saqib, Noor Mohammad (Presidente della Corte suprema)
- Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Sindaco di Kabul)
- Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Nato nel 1963 circa, in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Responsabile della sicurezza di Osama bin Laden
- Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vice ministro del lavoro e degli affari sociali)
- Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vice governatore della Provincia di Kabul)
- Shafiq, M, Mullah (Governatore della Provincia di Samangan)
- Shaheen, Mohammad Sohail (Secondo segretario dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)
- Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Vice ministro della pubblica istruzione)
- Shams-ur-Rahman, Mullah (Vice ministro dell'agricoltura)
- Sharif, Mohammad (Vice ministro degli interni)
- Shaykh Sai'id (alias Mustafa Muhammad Ahmad). Nato in Egitto
- Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias «Ahmed il Lungo»; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheikh Ahmad Salem); nato il 9.4.1969 o il 9.4.1960 a Mombasa (Kenya); cittadinanza kenyota
- Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Terzo segretario del'«Consolato generale» talibano di Karachi)
- Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Vice ministro della giustizia)
- Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Terzo segretario della «Ambasciata» talibana di Islamabad)
- Stanekzai, Sher Abbas (Vice ministro della sanità)
- Tahis, Hadji (Vice ministro dell'aviazione civile)
- Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Ministro del rimpatrio)
- Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi). Nato il 15.3.1963 ad Alessandria d'Egitto
- Tawana, Maulavi (Governatore della Provincia di Paktia)
- Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Vice ministro delle comunicazioni)
- Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Nato il 29.6.1960 in Egitto

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); cittadinanza pakistana

Turab, Hidayatullah Abu (Vice ministro dell'aviazione civile)

Turabi, Nooruddin, Mullah (Ministro della giustizia)

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul (Afghanistan); Pakistan

Osama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Usama Bin Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Nato il 30.7.1957 a Gedda (Arabia Saudita). Privato della cittadinanza saudita, è ora ufficialmente cittadino afgano

Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI, Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Londra (Regno Unito); nato il 30.12.1960 o il 13.12.1960

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Addetto commerciale a Riyadh)

Wahidyar, Ramatullah (Vice ministro per i martiri e per il rimpatrio)

Wali, Mohammad, Maulavi (Ministro del servizio per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù)

Wali, Qari Abdul (Primo segretario del «Consolato generale» talibano di Peshawar)

Walijan, Maulavi (Governatore della Provincia di Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [Vice ministro della sicurezza (Intelligence)]

Waziri, M. Jawaz (Ministero degli esteri, servizio ONU)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Capo del BIA)

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della «Ambasciata» talibana di Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (Ambasciatore talibano in Pakistan)

Zahed, Abdul Rahman (Vice ministro degli esteri)

Zahid, Mohammad, Mullah (Terzo segretario della «Ambasciata» talibana di Islamabad)

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice ministro delle miniere e dell'industria)

Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Pinda Mohammad al-Karim Set, Peshawar (Pakistan); c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar (Pakistan); c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar (Pakistan)

Zurmati, Maulavi Rahimullah [Vice ministro dell'informazione e della cultura (Pubblicazioni)]

ALLEGATO II

Elenco delle autorità di cui all'articolo 5

BELGIO

Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue Général Léman
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22
Tél. (32-2) 206 58 11

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

Deutsche Bundesbank
Postfach 100602
D-60006 Frankfurt/Main
Tel. (49-69) 95 66-01
Fax (49-69) 560 10 71

GRECIA

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis Street
GR-101 80 Athens
Tel. (30-10) 333 27 81-2
Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φάξ: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

SPAGNA

Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
Fax (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tél. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLANDA

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97
I-00187 Roma
Email: csf@tesoro.it
Tel. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tél. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tél. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27
Fax (31-70) 342 79 05

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 313 45-0
Fax (43-1) 313 45-85 290

PORTOGALLO

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351-21) 394 60 72
Fax (351-21) 394 60 73

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 16 05 59 00
Fax (358-9) 16 05 57 07

SVEZIA

In relazione all'articolo 4:

Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00

In relazione all'articolo 5:

Finansinspektionen
Box 7831
SE-103 98 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35

REGNO UNITO

HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65

Export Control and Non-Proliferation Directorate
Department of Trade and Industry
3-4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel. (44-207) 215 05 10
Fax (44-207) 215 05 11

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09

COMUNITÀ EUROPEA

Commission of the European Communities
Directorate-general for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 295 68 80
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int

REGOLAMENTO (CE) N. 882/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2441/2001 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala del raccolto 2001 detenuta dall'organismo d'intervento tedesco a destinazione della zona VII

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) È necessario fissare ad una data successiva l'ultima gara parziale per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 2441/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2441/2001, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

- «3. L'ultima gara parziale scade il 22 maggio 2003, alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 329 del 14.12.2001, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 883/2002 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 e che porta a 2 500 093 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 668/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2482/2001 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 2 000 316 tonnellate di orzo detenuto dall'organizzazione d'intervento tedesco. La Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 499 777 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 2 500 093 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 668/2001.

(4) È necessario fissare ad una data successiva l'ultima gara parziale per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 668/2001.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 668/2001 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 2 500 093 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 2 500 093 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) All'articolo 5 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. L'ultima gara parziale il 22 maggio 2003, alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 335 del 19.12.2001, pag. 3.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(in tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Mecklenburg-Vorpommern	787 518
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/ Saarland/Baden-Württemberg/Bayern	196 882
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/ Thüringen	1 515 693»

REGOLAMENTO (CE) N. 884/2002 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 1500/2001 e che porta a 129 995 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1500/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2417/2001 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 100 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese. La Finlandia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 29 995 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 129 995 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1500/2001.

(4) È necessario fissare ad una data successiva l'ultima gara parziale per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1500/2001.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1500/2001 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 129 995 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 129 995 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) All'articolo 5 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. L'ultima gara parziale scade il 22 maggio 2003, alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 24.7.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 7.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Hämeenlinna	14 448
Joensuu	2 267
Kaipiainen	2 157
Kirkniemi	6 864
Kokemäki	27 622
Koria	693
Kotka	1 321
Kuopio	2 034
Loimaa	17 081
Mustio	7 216
Perniö	4 866
Seinäjoki	423
Turenki	40 466
Vainikkala	2 538»

REGOLAMENTO (CE) N. 885/2002 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 maggio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	40,0
	204	35,8
	999	37,9
0707 00 05	052	96,7
	220	143,3
	999	120,0
0709 90 70	052	87,4
	999	87,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	50,0
	204	48,8
	220	86,5
	388	75,0
	600	53,1
	624	78,0
	999	65,2
0805 50 10	388	57,3
	512	50,0
	528	62,4
	999	56,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,1
	400	134,6
	404	109,6
	508	81,6
	512	80,6
	524	68,2
	528	77,9
	720	142,5
	804	108,9
	999	98,9
0809 20 95	052	378,4
	400	338,7
	999	358,5

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 886/2002 DELLA COMMISSIONE**del 27 maggio 2002****recante deroga e modifica al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 29, paragrafo 1, e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾ (in appresso «l'accordo con la Svizzera»), riguarda in particolare l'apertura di contingenti e la concessione di riduzioni dei dazi doganali per alcuni prodotti lattiero-caseari originari della Svizzera. È quindi opportuno adattare il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) L'accordo con la Svizzera entra in vigore il 1° giugno 2002. Il regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede una gestione dei contingenti tariffari per periodi semestrali che iniziano il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. Per ragioni di armonizzazione, è opportuno gestire secondo la stessa periodicità i contingenti previsti dal suddetto accordo, nel rispetto dei quantitativi annui previsti dall'accordo con la Svizzera.
- (3) A norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2535/2001, per taluni formaggi importati dalla Svizzera il beneficio della riduzione dei dazi doganali è subordinato al rispetto di un valore franco frontiera minimo e, in caso di mancata osservanza di tale valore, si applica una sanzione. Poiché nell'accordo con la Svizzera non è più previsto il rispetto di un valore franco frontiera minimo occorre sopprimere tale articolo.
- (4) Per permettere agli operatori che intendono partecipare all'attribuzione dei contingenti aperti nel quadro dell'accordo con la Svizzera di conformarsi alle disposizioni in materia di riconoscimento previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2535/2001, occorre prorogare il termine di presentazione delle domande di riconoscimento.
- (5) L'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro,

firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997 e approvato con la decisione 2002/357/CE, CECA del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾ (in appresso «l'accordo con la Giordania») riguarda in particolare alcune concessioni tariffarie per taluni tipi di formaggi originari della Giordania. È opportuno gestire tale contingente secondo le modalità previste nel titolo 2, capo I, del regolamento (CE) n. 2535/2001 inserendovi le disposizioni necessarie.

- (6) L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede la fissazione di quantitativi massimi per i quali gli operatori possono presentare domande di titoli. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, la Commissione stabilisce la quantità che si aggiunge alla quantità disponibile per il secondo periodo dell'anno contingente qualora i quantitativi attribuiti nel corso del primo periodo siano inferiori al quantitativo disponibile. Occorre chiarire che, in alcuni casi, i quantitativi indicati all'articolo 13 devono pertanto essere adattati.
- (7) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede che le autorità competenti degli Stati membri comunichino alla Commissione l'elenco degli operatori riconosciuti. Per una migliore identificazione di ogni richiedente è opportuno precisare i dati che devono essere comunicati per ciascun operatore.
- (8) In uno spirito di cooperazione con i paesi candidati all'adesione e per facilitare un utilizzo ottimale dei contingenti e delle concessioni tariffarie concesse a tali paesi, è anche opportuno permettere, su richiesta del paese interessato, la comunicazione dell'elenco degli operatori riconosciuti, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché della libera circolazione di tali dati ⁽⁶⁾.
- (9) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2535/2001 il richiedente del titolo ha l'obbligo di definire i prodotti da importare, indicando sulla domanda di titolo e sul titolo determinati tenori precisi, in particolare della sostanza secca e della materia grassa. Per i contingenti tariffari disciplinati dal titolo 2, capo I, spesso vengono richiesti titoli di importazione per volumi notevolmente superiori ai quantitativi disponibili, il che dà esito a coefficienti di attribuzione minimi e all'attribuzione di

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.⁽³⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.⁽⁵⁾ GU L 129 del 15.5.2002, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

quantitativi per richiedente che rappresentano una frazione minima di quantitativi richiesti. Ne consegue che al momento della presentazione della domanda gli operatori non sono in grado di concludere contratti e non conoscono ancora la composizione esatta dei prodotti che intendono importare contemplati dai codici indicati nella domanda di titolo. Tenendo conto del fatto che gli operatori conoscono la composizione precisa del prodotto quando presentano la dichiarazione di importazione, è opportuno sostituire le disposizioni in esame con l'obbligo, per l'importatore, di indicare i tenori dei prodotti sulla dichiarazione di importazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali.

- (10) Per seguire l'andamento di alcuni dei tenori indicati, è altresì opportuno prevedere che tali dati siano trasmessi alla Commissione. Tuttavia, per non creare oneri supplementari a carico delle amministrazioni nazionali, è opportuno chiedere alle autorità competenti di trasmettere esclusivamente i dati relativi ai tenori che superano determinati valori rappresentativi di riferimento. A tal fine è necessario fissare tali valori basandosi sui tenori definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione ⁽²⁾ e sui tenori definiti nell'allegato I, settore 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2002 ⁽⁴⁾.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5 sono aggiunte le seguenti lettere:

«f) contingenti previsti nell'allegato 2 e nell'appendice 1 dell'allegato 3 dell'accordo relativo agli scambi di prodotti agricoli concluso tra la Comunità e la Svizzera il 21 giugno 1999 ^(*);

g) contingente previsto nell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo con la Giordania ^(**).

^(*) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

^(**) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.»

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 15.5.2002, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 115 dell'1.5.2002, pag. 20.

- 2) All'articolo 6, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«I quantitativi di cui all'allegato I, parti B, D, e F, sono ripartiti per ogni anno di importazione in parti uguali in due semestri, che iniziano rispettivamente il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno.»

- 3) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. Anteriormente al 20 giugno di ogni anno, gli Stati membri comunicano, conformemente al paragrafo 3, l'elenco degli operatori riconosciuti, alla Commissione, la quale lo trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Solo gli operatori figuranti nell'elenco sono autorizzati a presentare domande di titolo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, a norma degli articoli da 11 a 14.

2. La Commissione può comunicare ai paesi candidati all'adesione per i quali è aperto un contingente di importazione, su loro richiesta, un elenco degli operatori riconosciuti a condizione che questi ultimi abbiano acconsentito a tale comunicazione. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per ottenere l'assenso degli operatori.

3. Gli Stati membri trasmettono l'elenco degli operatori riconosciuti compilando il modulo riprodotto nell'allegato XIV, indicando nella parte A gli operatori riconosciuti che hanno dato l'assenso di cui al paragrafo 2 e nella parte B gli altri operatori riconosciuti.»

- 4) All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e non più del 10 % del quantitativo stabilito per il contingente, per il semestre di cui all'articolo 6.

Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettere c), d), e) e g), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo fissato per ogni periodo, a norma dell'articolo 6.

3. I quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titolo, di cui al paragrafo 2, sono maggiorati dei quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma.»

- 5) All'articolo 18, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) nella casella 15, la descrizione del prodotto figurante nell'allegato I, oppure, in mancanza, la descrizione della nomenclatura combinata del codice NC indicato nel contingente di cui trattasi;»

- 6) L'articolo 19 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
- «f) protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (*);
- g) protocollo n. 3 dell'accordo con la Giordania.

(*) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.»

- b) È aggiunto il seguente paragrafo:
- «3. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'importatore è tenuto ad indicare, per le importazioni di formaggi indicati all'allegato XIII, coperte dal contingente di cui all'articolo 5, nella casella 31 della dichiarazione di importazione, il tenore in peso (%) della sostanza secca, il tenore delle materie grasse in peso (%) della sostanza secca e, se del caso, il tenore della materia grassa in peso (%). Se i tenori indicati superano i tenori di cui all'allegato XIII, le autorità competenti ne informano quanto prima la Commissione trasmettendole una copia della dichiarazione di importazione e una copia del relativo titolo di importazione.»
- 7) All'articolo 20, paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
- «d) accordo relativo agli scambi di prodotti agricoli, concluso tra la Comunità e la Svizzera, allegato 2 e appendice 1 dell'allegato 3.»

- 8) L'articolo 23 è soppresso.
- 9) Il testo figurante nell'allegato I del presente regolamento è aggiunto all'allegato I come parti F e G.
- 10) Il testo dell'allegato II, parte D, è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.
- 11) Il testo figurante nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XIV.
- 12) Il testo figurante nell'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato XIII.

Articolo 2

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di riconoscimento relative ai contingenti che saranno aperti il 1° luglio 2002 possono essere presentate fino al 10 giugno 2002.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punti 1, 2, 6, lettera a), 7, 8, 9, 10, si applica a decorrere dal 1° giugno 2002, ad esclusione delle disposizioni relative all'accordo con la Giordania. Il disposto dei punti 4, 5, 6, lettera b), e 12 si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«I. F

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ALLEGATI II E III DELL'ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA

Numero del contingente	Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Dazio doganale	Quantità in tonnellate					
				CONTINGENTE PROGRESSIVO					
				2002 dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003		2003 e seguenti dal 1° luglio al 30 giugno			
09.4155	ex 0401 30 ex 0403 10	Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % Iogurt, non aromatizzato, senza aggiunta di frutta o di cacao	} esenzione	2 167 (2 000 + 167)		2 000			
09.4156	ex 0406	Formaggi diversi da quelli indicati nell'allegato II. D	esenzione	CONTINGENTE PROGRESSIVO					
				2002	2003	2004	2005	2006 dal 1° luglio al 31 maggio	a partire dall'1.6.2007
				3 354 (3 000 + 354)	4 250	5 500	6 750	7 646 (8 000 - 354)	illimitato

I. G

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DELL'ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 1 DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CON LA GIORDANIA

Numero del contingente	Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Dazio doganale	Quantità in tonnellate		
				2002 dal 1° luglio al 31 dicembre	2003 e seguenti dal 1° gennaio al 31 dicembre	
					annuo	semestrale
09.4159	ex 0406 90 33 ex 0406 90 50	} Formaggi bianchi di pecora	esenzione	100	100	50»

ALLEGATO II

«II. D

DAZI RIDOTTI NEL QUADRO DELL'ALLEGATO III DELL'ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Dazio doganale (in euro/100 kg peso netto) a partire dal 1° giugno					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007 e seguenti
0402 29 11 ex 0404 90 83	Latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti" ⁽¹⁾ , in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80
ex 0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere aventi tenore massimo in acqua di 400 g/kg di formaggio	esenzione					
0406 30	Formaggi fusi	esenzione					
ex 0406 90 13	Emmental avente un tenore minimo di sostanze grasse di 45 % in peso della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi	6,58	5,26	3,95	2,63	1,32	0
ex 0406 90 15	Gruyère, Sbrinz, aventi tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi	6,58	5,26	3,95	2,63	1,32	0
ex 0406 90 17	Bergkäse ⁽²⁾ , Appenzell, aventi tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi	6,58	5,26	3,95	2,63	1,32	0
ex 0406 90 18	Fromage Fribourgeois ⁽³⁾ , Vacherin Mont d'Or, Tête de Moine, aventi tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione: — di almeno due mesi per il Fromage Fribourgeois, — di almeno diciotto giorni per il Vacherin Mont d'Or, — di almeno tre mesi per il Tête de Moine	esenzione					
0406 90 19	Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	esenzione					
ex 0406 90 87	Formaggio dei Grigioni	esenzione					
0406 90 25	Tilsit	esenzione					

⁽¹⁾ Sono considerati come lattici speciali detti "per lattanti" i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobici rivitalizzabili e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

⁽²⁾ Si considerano Bergkäse: Gaiser Bergkäse, Berner Bergkäse, Gstaader Bergkäse, Luzerner Bergkäse, Nidwaldner Bergkäse, Obwaldner Bergkäse, Schwyzer Bergkäse, St. Galler bergkäse, Untervazer Bergkäse, Urner Bergkäse, Walliser Bergkäse, Zürcher Bergkäse, Glarner Bergkäse, Formaggi d'Etivaz.

⁽³⁾ Sinonimo: Vacherin Fribourgeois.»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO XIII

Codice NC	Designazione (1)	Tenore in peso (%) della sostanza secca	Tenore della materia grassa in peso (%) della sostanza secca	Tenore in peso (%) di materie grasse
0406 10 20	Formaggi freschi	47	71	
0406 30	Formaggi fusi		56	
0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione	63	50	
0406 90 13	Emmental	62	47	
0406 90 21	Cheddar	63	50	
0406 90 23	Edam	55	42	
0406 90 69	Formaggi duri	64	32	
0406 90 78	Gouda	57	50	
0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, ecc.	58	47	
0406 90 86	Altri formaggi	62	41	
0406 90 87	Altri formaggi	63	62	
0406 90 99	Altri formaggi			42

(1) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa.»

REGOLAMENTO (CE) N. 887/2002 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2002****che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 787/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 20 bis, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

L'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 determina la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese. Le domande presentate per l'anno contingente 2002/2003

riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, e presentate per il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2003 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:

- 0,607181, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 174/1999,
- 0,269879, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 174/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 127 del 14.5.2002, pag. 6.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2002

relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine a favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Finlandia

[notificata con il numero C(2002) 1903]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2002/404/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 142,

visto il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 ottobre 1994, a norma dell'articolo 143 dell'atto di adesione, la Finlandia ha notificato alla Commissione, per approvazione, un regime di aiuti a norma dell'articolo 142 dell'atto di adesione.

(2) Il regime di aiuti è stato approvato con la decisione 95/196/CE della Commissione, del 4 maggio 1995, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/405/CE ⁽⁴⁾.

(3) Il 15 giugno 2001 la Finlandia ha chiesto alla Commissione di apportare alcune modifiche all'autorizzazione suddetta, fornendo successivamente informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta. La decisione 95/196/CE ha subito numerose modificazioni

sostanziali. A fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla sua rifusione.

(4) A norma dell'articolo 142 dell'atto di adesione, la Finlandia deve essere autorizzata a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di salvaguardare l'attività agricola nelle regioni nordiche, secondo quanto stabilito dalla Commissione.

(5) Ai fini della determinazione di tali regioni, per facilitare la gestione del regime suddetto, è opportuno scegliere come unità amministrativa pertinente il comune (kunta).

(6) Tenuto conto dei fattori di cui all'articolo 142, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, è opportuno specificare le unità amministrative delle sottoregioni C₁, C₂, C₂ Nord, C₃ e C₄ che sono situate a nord del 62° parallelo o ad esse limitrofe e soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile. Queste sottoregioni sono caratterizzate da una densità demografica pari o inferiore a dieci abitanti per chilometro quadrato, da una superficie agricola utilizzata (SAU) pari o inferiore al 10 % della superficie totale del comune e da una proporzione della SAU a seminativo destinata all'alimentazione umana pari o inferiore al 20 %. Per quanto riguarda i comuni interclusi in tali zone, è opportuno inserirli nell'elenco anche se non presentano le stesse caratteristiche.

(7) La zona nordica così determinata rappresenta una superficie di 1 417 000 ettari (ha) di SAU, pari al 55,5 % della SAU totale della Finlandia.

⁽¹⁾ GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 26 del 2.2.1996, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 126 del 9.6.1995, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 154 del 27.6.2000, pag. 23.

- (8) Come periodo di riferimento per l'esame dello sviluppo della produzione agricola e del livello di sostegno globale si deve assumere, sulla scorta delle statistiche nazionali disponibili, il triennio 1991, 1992 e 1993. Riguardo tuttavia ai settori del latte vaccino e dei bovini, l'anno 1992 risulta il periodo più appropriato sia per stabilire la quota lattiera che per determinare la mandria di riferimento della Finlandia, mentre per il settore orticolo, le statistiche più attendibili sono quelle relative all'anno 1993. Per valutare invece il livello di sostegno globale, per il quale si deve tener conto della differenza di livello dei prezzi di sostegno esistente tra la Finlandia e la Comunità, è opportuno basarsi sull'anno 1993, allorché i prezzi non subivano ancora gli effetti dell'adesione.
- (9) Le misure di aiuto sono conformi alle condizioni enunciate all'articolo 142, paragrafo 3, dell'atto di adesione. Tali misure tengono nel debito conto le indennità compensative, gli aiuti agroambientali e gli aiuti previsti dalle organizzazioni comuni di mercato (OCM). Esse tengono pure conto dell'elemento di incentivo dell'aiuto di Stato N 148/97 nel settore agricolo. Le misure suddette non sono tali da determinare un aumento del sostegno globale né, ove siano accompagnate dai provvedimenti necessari, da provocare un incremento della produzione rispetto al corrispondente periodo di riferimento.
- (10) Per quanto concerne il latte vaccino, l'eventuale aumento della produzione è soggetto al regime delle quote previsto dalla relativa OCM. Per gli altri prodotti, gli aiuti sono concessi non per i quantitativi prodotti, bensì in funzione di determinati fattori di produzione [unità di bestiame (UBA) o ha] entro i limiti totali fissati dalla presente decisione. Per le giovenche destinate alla macellazione, e quindi estranee al circuito della produzione lattiera, l'aiuto è calcolato per capo di bestiame.
- (11) Gli aiuti al trasporto previsti possono essere autorizzati a norma dell'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione. Nel caso di un'eventuale autorizzazione di aiuti al trasporto in virtù di un regime di aiuti nazionali a finalità regionale è opportuno accertare che i diversi regimi di aiuti non forniscano una doppia compensazione per la stessa attività.
- (12) Gli aiuti previsti per il magazzinaggio di prodotti orticoli e di bacche e funghi selvatici possono essere autorizzati, in quanto agevolano lo smercio di tali prodotti, come precisato all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione.
- (13) Gli aiuti per l'allevamento, la trasformazione e la commercializzazione delle renne sono conformi al disposto dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 827/68.
- (14) Le misure di aiuto previste corrispondono agli obiettivi definiti all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione, essendo destinate a mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, particolarmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in causa, a migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, ad agevolare lo smercio dei medesimi ed a garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.
- (15) Di conseguenza, le misure di aiuto previste possono essere autorizzate, a condizione che siano rispettati i limiti stabiliti per i rispettivi prodotti nella corrispondente OCM, segnatamente il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, per le carni bovine ⁽¹⁾, il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, per lo zucchero ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, per le carni ovine e caprine ⁽³⁾.
- (16) È opportuno consentire una certa flessibilità riguardo al numero di unità che possono beneficiare degli aiuti e al versamento degli aiuti nell'ambito di alcuni settori o sottosettori di produzione in modo da far fronte all'evoluzione dei modelli di consumo, conformemente ai principi del regime di aiuti.
- (17) La misura di flessibilità prevista in precedenza per la produzione vegetale di pieno campo dovrebbe continuare ad applicarsi agli ortaggi di pieno campo.
- (18) I fattori di produzione a livello subregionale devono avere carattere indicativo e vanno presi in considerazione soltanto se si prevede un superamento dei quantitativi. Oltre a mantenere il numero massimo di ettari o di animali coperto globalmente dagli aiuti, ciò contribuirà a migliorare le strutture di produzione a livello subregionale ed è conforme ai principi del regime di aiuti.
- (19) L'inclusione dei quantitativi SLOM assegnati nel 1999 e nel 2000 giustifica talune modificazioni dei fattori per il latte. Inoltre, poiché l'aiuto per il latte vaccino è pagato al chilogrammo, i quantitativi espressi in fattori di produzione devono essere modificati in tonnellate di latte. A questo proposito si dovrà tener conto delle quantità di quote individuali esistenti in ciascuna sottoregione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.5.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

- (20) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della decisione 95/196/CE autorizza il versamento di aiuti per il quantitativo di riferimento individuale assegnato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, dopo la riassegnazione degli eventuali quantitativi di riferimento inutilizzati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento. La modifica del fattore di produzione per il latte muterà in modo significativo la pratica attuale, sia per quanto riguarda la gestione che l'applicazione del regime a livello delle singole aziende. Occorre pertanto prevedere un periodo transitorio di tre anni.
- (21) Eventuali modificazioni degli aiuti autorizzate dalla presente decisione a seguito di una revisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o di modificazioni delle aliquote di aiuti nazionali autorizzati nel settore agricolo, non dovranno essere applicate fino all'anno successivo a quello della loro adozione, in modo da tutelare le legittime aspettative dei beneficiari.
- (22) Tenute presenti la natura e la portata delle differenze tra le misure previste dalla presente decisione e quelle previste dalla decisione 95/196/CE nonché la richiesta della Finlandia, la presente decisione si deve applicare a decorrere dal 1° gennaio 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

Con la presente decisione viene autorizzato il regime nazionale di aiuti a lungo termine nel settore agricolo nella regione nordica della Finlandia comprendente i comuni (kunta) elencati nella rispettiva sottoregione dell'allegato I.

Articolo 2

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento di cui all'articolo 142, paragrafo 3, dell'atto di adesione comprende:

- a) per quanto riguarda la produzione:
- l'anno 1992 per il latte vaccino e i bovini,
 - l'anno 1993 per il settore orticolo,
 - la media degli anni 1991, 1992 e 1993 per gli altri prodotti;
- b) per quanto riguarda il livello di sostegno globale, l'anno 1993.

⁽¹⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

Articolo 3

Aiuti autorizzati

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 sono autorizzati gli aiuti di cui all'allegato II.
 2. Gli aiuti sono autorizzati tenendo conto degli aiuti comunitari e dell'elemento di incentivo dell'aiuto di Stato N 148/97 nel settore agricolo.
- Ad eccezione di quelli per il latte vaccino, gli aiuti non possono essere concessi in funzione dei quantitativi prodotti.
3. Gli importi unitari concessi per sottoregione, per fattore di produzione (ha, UBA o capo) o per quantitativo prodotto, l'importo globale dell'aiuto autorizzato e il numero totale di fattori di produzione coperto dall'aiuto per settore o gruppo di settori di produzione figurano nell'allegato II.
- Tuttavia, l'aiuto per il latte vaccino può continuare ad essere versato sino alla fine del 2004 nei limiti del massimale previsto all'articolo 4, lettera c).
4. Gli importi indicativi dell'aiuto autorizzato e il numero massimo indicativo di unità coperto dall'aiuto per settore o gruppo di settori di produzione e per sottoregione figurano nell'allegato III.
 5. I coefficienti di conversione in UBA per i vari tipi di animali figurano nell'allegato IV.

Articolo 4

Massimali degli aiuti

Gli aiuti di cui al paragrafo 3 sono limitati come segue:

- a) per i seminativi, al numero medio di ettari della regione che nel triennio 1989-1991 sono stati investiti a colture di seminativi o, se del caso, messi a riposo in base ad un regime di pagamenti compensativi finanziato con fondi pubblici a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio⁽²⁾;
- b) per le barbabietole da zucchero, alla quantità di barbabietole coperta da un contratto concluso tra un produttore delle regioni di cui all'articolo 1 ed uno zuccherificio operante nei limiti delle quote (A e B) assegnategli in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1260/2001;
- c) per il latte vaccino, al quantitativo di riferimento attribuito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3950/92 dopo la riassegnazione degli eventuali quantitativi di riferimento inutilizzati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento per la campagna lattiera che termina nell'anno civile in questione;
- d) per le vacche nutrici, ai massimali individuali assegnati ai singoli produttori in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999;
- e) per gli ovicapri, ai limiti individuali assegnati ai singoli produttori in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001;

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

f) per le vacche nutrici e i bovini maschi, al numero totale di animali che possono beneficiare dell'aiuto, ottenuto con l'applicazione di un coefficiente di densità di due unità di bestiame (UBA) per ettaro di superficie foraggera dell'azienda.

Articolo 5

Attuazione degli aiuti

1. Tra i dati che deve fornire a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Finlandia comunica ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° giugno, informazioni sugli effetti degli aiuti erogati, compresi gli aiuti comunitari, e più particolarmente sull'andamento della produzione, sullo sviluppo dei mezzi di produzione ammissibili all'aiuto, nonché sull'evoluzione economica delle regioni interessate e sugli effetti relativi alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dello spazio naturale a norma dell'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, quarto trattino, dell'atto di adesione.

2. La Finlandia prende i provvedimenti necessari per l'applicazione della presente decisione e per i controlli opportuni nei confronti dei beneficiari.

3. Ove si preveda un superamento del numero massimo di fattori di produzione fissato nell'allegato II, la Finlandia riduce proporzionalmente a tale superamento il numero di unità coperte dall'aiuto, tenendo conto dei quantitativi subregionali definiti nell'allegato III nonché dei quantitativi inutilizzati in altre sottoregioni.

Articolo 6

Condizioni per la concessione degli aiuti

Le autorità finlandesi stabiliscono le condizioni di concessione degli aiuti alle diverse categorie di beneficiari, nel rispetto degli importi e degli altri elementi previsti dalla presente decisione.

Articolo 7

Revisione

Qualora la Commissione proceda ad una revisione della presente decisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o di modificazioni delle aliquote di aiuti di Stato autorizzati nel settore agricolo, qualsiasi modificazione degli aiuti autorizzati dalla presente decisione può essere applicata soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello dell'adozione di detta modificazione.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 95/196/CE è abrogata.

Articolo 9

Decorrenza di efficacia

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2002.

Articolo 10

Destinatari

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

REGIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

	Comuni (Kunta)	SAU (ha)
	Sottoregione C ₁	
	Alahärmä, Enonkoski, Hankasalmi, Haukivuori, Heinävesi, Ilmajoki, Isokyrö, Jala-sjärvi, Joensuu, Joroinen, Jurva, Juva, Jyväskylä, Jyväskylän mlk., Jämsä ⁽¹⁾ , Jämsän-koski, Jäppilä, Kangaslampi, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kerimäki, Kesälahti, Kitee, Korpilahti, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kuopio, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lapua, Laukaa, Leppävirta, Liperi, Maalahti, Maaninka, Maksamaa ⁽²⁾ , Mikkelä, Musta-saari ⁽²⁾ , Muurame, Mänttä, Nurmo, Närpiö, Oravainen, Outokumpu, Parikkala, Piek-sämäen mlk., Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Rautjärvi, Ristiina, Ruokolahti, Ruovesi, Rääkkylä, Saari, Savitaipale, Savonlinna, Savonranta, Seinäjoki, Siilinjärvi, Sulkava, Suomenniemi, Suonenjoki, Taipalsaari, Teuva, Tuusniemi, Uuku-niemi, Uusikaarlepyy, Vaasa, Varkaus, Vehmersalmi, Vilppula, Virtasalmi, Vähäkyrö, Vöyri, Ylihärmä, Ylistaro	
	Totale C ₁	535 255
	Sottoregione C ₂	
	Alajärvi, Alavieska, Alavus, Evijärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Halsua, Himanka, Hirven-salmi, Honkajoki, Iisalmi, Isojoki, Joutsa, Juankoski, Kaavi, Kalajoki, Kangasniemi, Kannonkoski, Kannus, Karjoki, Karstula, Karttula, Karvia, Kaustinen, Keitele, Kempele, Kestilä, Keuruu, Kihniö, Kinnula, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kokkola, Konnevesi, Kontiolahti, Korttesjärvi, Kruunupyy, Kuru, Kyyjärvi, Kälvä, Kärsämäki, Lapinlahti, Lappajärvi, Lehtimäki, Leivonmäki, Lestijärvi, Liminka, Lohtaja, Luhanka, Lumijoki, Luoto, Merijärvi, Merikarvia, Muhos, Multia, Nilsä, Nivala, Oulainen, Oulunsalo ⁽³⁾ , Parkano, Pattijoki, Pedersöre, Perho, Pertunmaa, Peräseinäjoki, Petäjävesi, Pielavesi, Pietarsaari, Pihtipudas, Piippola, Polvijärvi, Pulkki, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Pyhäselkä, Pylkönmäki, Raahe, Rantsila, Rautalampi, Reisjärvi, Ruukki, Saarijärvi, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Soini, Sonkajärvi, Sumiainen, Suolahti, Tervo, Tohmajärvi, Toholampi, Toivakka, Tyrnävä, Töysä, Ullava, Uurainen, Varpaisjärvi, Vesanto, Veteli, Vieremä, Vihanti, Viitasaari, Vimpeli, Virrat, Värsilä, Ylivieska, Ähtäri, Äänekoski	
	Totale C ₂	646 388
	Sottoregione C ₂ Nord ⁽⁴⁾	
	Eno, Ilomantsi, Juuka, Kajaani, Kiihtelysvaara, Lieksa, Maksamaa (in parte), Musta-saari (in parte), Nurmes, Paltamo, Rautavaara, Ristijärvi, Sotkamo, Tuupovaara, Vaala, Valtimo, Vuolijoki	
	Totale C ₂ Nord	81 644
	Sottoregione C ₃	
Sottozona P ₁	Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo (in parte), Utajärvi, Ylikiiminki	
Sottozona P ₂	Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kemi, Keminmaa, Kuhmo, Kuivaniemi, Simo, Tervola, Tornio, Yli-ii	
Sottozona P ₃	Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Puolanka, Ranua, Rovaniemen mlk., Rovaniemi, Suomussalmi, Taivalkoski, Ylitornio	
Sottozona P ₄	Kuusamo, Posio	
	Totale C ₃	134 138
	Sottoregione C ₄	
Sottozona P ₄	Kittilä ⁽⁵⁾ , Kolari, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ⁽⁵⁾	
Sottozona P ₅	Enontekiö, Inari, Kittilä (in parte), Muonio, Sodankylä (in parte), Utsjoki	
	Totale C ₄	19 715
	Totale generale	1 417 140

⁽¹⁾ Soltanto la zona che fino al 1° gennaio 2001 apparteneva al comune di Kuorevesi.

⁽²⁾ Parzialmente nella zona C₂ Nord.

⁽³⁾ Parzialmente nella zona C₃-P₁.

⁽⁴⁾ E tutte le isole costiere e lacustri delle zone C₁ e C₂.

⁽⁵⁾ Parzialmente nella sottozona P₅.

ALLEGATO II

AIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Prodotti	Aiuto unitario ammissibile per anno completo (EUR/ha, LU, kg o t)					Aiuto totale ammissibile (milioni di EUR)	Numero massimo di fattori di produzione (UBA o ha)
	Sottoregione						
	C ₁	C ₂	C ₂ Nord	C ₃	C ₄		
1. PRODUZIONE ANIMALE (EUR/UBA)							
Bovini, di cui						91,17	167 274
— vacche nutrici	357	365	441	517	702		
— bovini maschi > 6 mesi	502	510	586	880-964 ⁽¹⁾	1 149-1 402 ⁽²⁾		
— giovenche da macello ⁽³⁾	551	563	641	708	843		
Pecore e capre	536	544	620	948-1 049 ⁽⁴⁾	1 234-1 503 ⁽⁵⁾	3,50	5 886
Suini e pollame, di cui						61,33	139 200
— suini	433	442	522	522	601		
— pollame	433	442	522	601	796		
Cavalli	420	420	420	420	420	2,52	6 000
Renne (per capo)	—	—	—	27	27	6,16	229 000
Latte vaccino (c/kg) ⁽⁶⁾	11,5	11,7 ⁽⁷⁾	13,5	16,6-20,8	25,3-34,1	225,22	1 759 129
Aiuto al trasporto di latte e carni ⁽⁸⁾	—	—	(*)	(*)	(*)	2,27	—
Totale 1						392,17	
2. PRODUZIONE VEGETALE (EUR/ha)							
Barbabietole da zucchero	354	36 + 354	36 + 354	—	—	1,34	3 750
Patate da fecola	177	36 + 177	36 + 177	—	—	1,24	6 580
Cereali e altre colture di seminativi, di cui						15,14	557 700
— orzo, avena, misti	0	36	36	70	137		
— altri cereali e colture di seminativi ⁽⁹⁾	140	36 + 140	36 + 140	—	—		
Orticoltura a riparo fisso, di cui						24,69	202,9
— ortaggi (m ²)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		
— fiori e piante (m ²), di cui							
— > 7 mesi	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5		
— da 2 a 7 mesi	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7		

Prodotti	Aiuto unitario ammissibile per anno completo (EUR/ha, LU, kg o t)					Aiuto totale ammissibile (milioni di EUR)	Numero massimo di fattori di produzione (UBA o ha)
	Sottoregione						
	C ₁	C ₂	C ₂ Nord	C ₃	C ₄		
Ortaggi e mele di pieno campo, di cui						0,90	2 095 ⁽¹⁰⁾
— ortaggi	416	36 + 416	36 + 416	70 + 416	137 + 416		
— mele	163	36 + 163	36 + 163	—	—		
Aiuti al magazzino, di cui						2,86	
— con temperatura controllata (m ³ /anno)	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2		
— senza temperatura controllata (m ³ /anno)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5		
— bacche e funghi selvatici (kg/anno) ⁽¹¹⁾	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42		
Pagamento per ha SAU (pascoli, maggese, ecc.)	0	36	36	70	137	27,87	846 812
Giovani agricoltori	36	36	36	36	36	16,66	
Totale 2						90,71	
Altri aiuti ⁽¹²⁾				(*)	(*)	3,82	
Totale generale						486,69	

⁽¹⁾ Sottozona P₁-P₂: 880 EUR/UBA (di cui 637 EUR aiuto annuale e 243 EUR una tantum durante la vita dell'animale); P₃-P₄: 964 EUR/UBA (di cui 637 EUR aiuto annuale e 327 EUR una tantum durante la vita dell'animale).

⁽²⁾ Sottozona P₄: 1 149 EUR/UBA (di cui 822 EUR aiuto annuale e 327 EUR una tantum durante la vita dell'animale); P₅: 1 402 EUR/UBA (di cui 822 EUR aiuto annuale e 580 EUR una tantum durante la vita dell'animale).

⁽³⁾ Aiuto una tantum concesso al momento della macellazione dell'animale.

⁽⁴⁾ Sottozona P₁-P₂: 948 EUR; P₃-P₄: 1 049 EUR.

⁽⁵⁾ Sottozona P₄: 1 234 EUR; P₅: 1 503 EUR.

⁽⁶⁾ Aiuto unitario per il latte per sottozona: C₃; P₁ = 16,6 c/kg, P₂ = 18,3 c/kg, P₃ = 20,8 c/kg, P₄ = 20,8 c/kg, C₄; P₄ = 25,3 c/kg, P₅ = 34,1 c/kg.

⁽⁷⁾ Per il 2002 eccezionalmente 11,3 c/kg.

⁽⁸⁾ Latte: province di Kainuu e Lappi e regione di Koillismaa; carni: provincia di Lappi.

⁽⁹⁾ Gli importi corrispondenti rappresentano l'aiuto massimo.

⁽¹⁰⁾ Calcolato su una media mobile biennale.

⁽¹¹⁾ Gli aiuti concessi per i quantitativi immagazzinati alla fine di giugno sono limitati a 0,34 EUR/kg per i lamponi di Lapponia, a 0,10 EUR/kg per altre bacche selvatiche e a 0,42 EUR/kg per i funghi selvatici.

⁽¹²⁾ Lapponi Skolt, economia naturale e industria della renna.

(*) Nelle sottoregioni in cui può essere erogato l'aiuto.

ALLEGATO III

IMPORTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4

Prodotti	Aiuto ammissibile per sottoregione (milioni di EUR)					Quantitativi espressi in fattori di produzione per sottoregione (UBA o ha)				
	C ₁	C ₂	C ₂ Nord	C ₃	C ₄	C ₁	C ₂	C ₂ Nord	C ₃	C ₄
1. PRODUZIONE ANIMALE										
Bovini	26,16	44,52	5,84	12,92	1,74	52 984	87 412	9 928	15 264	1 686
Ovini e caprini	0,94	1,00	0,29	0,79	0,47	2 027	2 116	540	827	376
Suini e pollame	37,87	20,03	1,54	1,86	0,03	87 400	45 300	2 950	3 505	45
Cavalli	1,01	1,18	0,14	0,16	0,03	2 400	2 800	340	390	70
Renne (capo)	(-)	(-)	(-)	1,92	4,24	(-)	(-)	(-)	71 500	157 500
Latte (kg)	58,94	110,25 ⁽¹⁾	14,38	35,15	6,50	512 501	942 533	106 533	173 392	24 170
2. PRODUZIONE VEGETALE										
Barbabietole da zucchero	1,14	0,20	0,00	(-)	(-)	3 230	520	0	(-)	(-)
Patate da fecola	0,80	0,45	0,00	(-)	(-)	4 490	2 090	0	(-)	(-)
Cereali e altre colture di seminativi	4,07	9,43	0,75	0,88	0,01	286 780	237 500	20 720	12 600	100
Orticoltura in riparo fisso						143	49	3,7	6,3	1,2
Ortaggi e mele in pieno campo	0,54	0,31	0,02	0,03	0,00	1 290	683	52	68	2
Altra SAU	0,00	14,55	2,18	8,44	2,68	239 322	405 546	60 868	121 464	19 612
SAU totale						535 255	646 388	81 644	134 138	19 715

⁽¹⁾ Per il 2002 eccezionalmente 106,27 milioni di EUR.

ALLEGATO IV

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UBA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5

Bovini maschi di oltre due anni e vacche nutrici	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Pecore	0,15
Capre	0,48
Scrofe e verri	0,7
Altri suini, tranne i suinetti	0,23
Pollame:	
— galline ovaiole	0,013
— polli da tavola	0,0053
— tacchini e altro pollame da macello	0,013
— pollastre e pulcini	0,0027
— galline da riproduzione	0,026
Cavalli di oltre sei mesi:	
— giumente da riproduzione, poney inclusi	1,0
— cavalli di razza finlandese	0,85
— altri cavalli e poney da uno a tre anni	0,6

La seguente tabella serve a determinare le unità di bestiame adulto (UBA) per i tacchini e altro pollame destinati alla produzione di carne (almeno il numero indicato di animali macellati per unità di bestiame):

— 550 anatre macellate	1 UBA
— 320 oche macellate	1 UBA
— 190 tacchini macellati	1 UBA
— 1 375 fagiani macellati	1 UBA
— 1 375 anatre selvatiche macellate	1 UBA

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2002/380/CE della Commissione, del 22 maggio 2002, che accetta e ritira gli impegni in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 135 del 23 maggio 2002)

Nell'allegato a pagina 27, alla colonna del codice addizionale Taric, in corrispondenza alla voce «63. P.P.H. Nawojowa», aggiungere «A378».
